

Bando di concorso pubblico per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti – *giusta* DGR n. 1442 del 3 dicembre 2024 – anno 2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE FARMACEUTICO-PROTESICA-DISPOSITIVI MEDICI

VISTO il comma 2-*bis* dell'art.2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, introdotto dall'art. 1, comma 161 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1442 del 3 dicembre 2024 “*Approvazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti. Art. 2, comma 2-bis, L. n. 475/1968 e s.m.i.*” (BURV n. 161 del 13.12.2024), ivi integralmente richiamata, che, tra l'altro, stabilisce l'avvio della procedura concorsuale finalizzata a possibili trasferimenti di farmacie in applicazione dell'art. 2, comma 2-*bis*, L. n. 475/1968 e s.m.i. con cadenza biennale, negli anni dispari, e dà conto che, ai sensi di detta stessa norma di legge, la possibilità di trasferimento della farmacia è consentita, previa apposita istanza, al Farmacista titolare di farmacia privata, con esclusione quindi delle farmacie convenzionate pubbliche e delle farmacie aventi a titolare una società di persone o di capitali;

DATO ATTO che, avendo l'art. 2 della Legge 23 aprile 1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito in via esclusiva ai Comuni la competenza in materia di pianificazione territoriale delle farmacie, ogni eventuale informazione di maggiore dettaglio in ordine alla “zonizzazione” delle sedi farmaceutiche di cui al presente bando vanno richieste ai relativi Comuni;

RITENUTO di avviare la procedura di trasferimento ex art. 2, comma 2-bis, L. n. 475/1968, rendendo noto l'elenco delle sedi disponibili su base regionale, redatto sulla base delle previste ricognizioni effettuate dalle Aziende ULSS in applicazione della succitata DGR n. 1442/2024;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione del bando in oggetto;

RENDE NOTO

1. Oggetto del concorso

E' indetto pubblico concorso per la formazione della graduatoria unica regionale -anno 2025- per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti.

Le sedi farmaceutiche disponibili per le quali i titolari di farmacia aventi i requisiti del presente bando possono concorrere ai fini del trasferimento sono puntualmente indicate nell'**Allegato B** pubblicato, unitariamente al presente bando, nella sezione del Sito ufficiale regionale “*Bandi, Avvisi e Concorsi*”.

2. Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono presentare domanda di trasferimento i Farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, soprannumeraria per decremento della popolazione, ubicata in Comuni della Regione del Veneto con popolazione inferiore a 6.600 abitanti al 31.12.2024.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda.

Il trasferimento è riservato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, L. n. 475/1968, ai Farmacisti titolari individuali di farmacia convenzionata privata a condizione che il trasferimento stesso renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel Comune almeno pari a 1 (uno) nei Comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 (due) nei Comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

3. Presentazione della domanda

I Farmacisti titolari di cui al punto 2, interessati al trasferimento, presentano domanda alla Regione entro le ore **23:59 del 7 gennaio 2026** esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: **area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it**, riportando la seguente dicitura nell'oggetto: *"Concorso regionale per il trasferimento di farmacie soprannumerarie non sussidiate -anno 2025"*.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei propri riferimenti, né per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito Modulo predisposto dalla Regione, reperibile nella sezione *"Bandi, Avvisi e Concorsi"* del Sito ufficiale regionale, unitamente al presente bando e all'elenco delle sedi disponibili per il trasferimento, nonché sottoscritta dal titolare tramite firma digitale o firma autografa per esteso (in questo ultimo caso deve essere allegata la scansione del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

Il farmacista titolare è tenuto ad indicare la sede di interesse per il trasferimento. In caso siano disponibili più sedi, il titolare può esprimere un'unica preferenza oppure può indicare più sedi in ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). L'ordine di preferenza espresso in sede di domanda non potrà essere modificato.

La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I Soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Domande irricevibili

Sono irricevibili le domande:

- presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- prive della copia del documento di identità in corso di validità che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda stessa (*detta copia non è necessaria nel caso in cui l'istante sottoscriva la domanda mediante utilizzo di firma digitale certificata in corso di validità*).

Domande inammissibili

Sono inammissibili le domande:

- prive di uno dei requisiti di cui al punto 2;
- prive dell'indicazione di almeno una sede di interesse o riportanti un'indicazione che non permette di individuare la sede prescelta per il trasferimento.

Della non ammissione delle domande, in quanto valutate irricevibili o inammissibili, sarà data comunicazione al candidato tramite l'indirizzo PEC dallo stesso espressamente indicato nella domanda.

4. Formazione della graduatoria

La competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici cura l'istruttoria delle domande e redige la graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti ammessi alla procedura di trasferimento.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni anno intero di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel Comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel Comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento (faranno fede a tal fine la data e l'orario di ricezione della PEC).

Ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un partecipante meglio collocato in graduatoria.

5. Approvazione della graduatoria

Il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, all'esito dell'attività istruttoria, approva, con proprio provvedimento, la graduatoria dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito ufficiale della Regione del Veneto al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/bandi-e-concorsi>

6. Utilizzo della graduatoria

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al farmacista titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento, tramite PEC, la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta, il titolare a cui è stata trasmessa la proposta di assegnazione dovrà comunicare alla Regione, tramite PEC, l'accettazione o la rinuncia della proposta stessa;
- l'inutile decorso del termine di quindici giorni di cui sopra equivale a rinuncia della proposta di assegnazione; in tal caso, il farmacista titolare sarà escluso dalla graduatoria;
- ai farmacisti titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate o non opzionate in ordine di preferenza da un titolare meglio collocato in graduatoria, fino all'esaurimento delle sedi disponibili;
- la graduatoria cessa la propria validità quando sono state accettate, con le modalità di cui sopra, tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

7. Trasferimento del titolare

E' consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per Comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

La Regione con decreto del Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

Detto provvedimento di assegnazione è notificato al Farmacista titolare tramite PEC e dalla data di notifica decorre il termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata. Ai sensi della DGR n. 1442/2024 il termine perentorio è di 6 mesi, a pena di automatica decadenza, fatta salva la possibilità di proroga per, al massimo, ulteriori 6 mesi, a pena di automatica decadenza, a fronte di documentata motivazione da presentare all'Azienda ULSS di riferimento territoriale, in tempo utile per non incorrere nell'iniziale termine decadenziale.

Il provvedimento è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e alla/alle Azienda/e ULSS di riferimento territoriale per i successivi provvedimenti di rispettiva competenza.

L'assegnatario della sede:

- in considerazione delle competenze proprie delle Aziende ULSS e del termine perentorio per l'apertura della farmacia accettata, dovrà prontamente contattare il Servizio Farmaceutico Territoriale della Azienda ULSS in cui insite la sede assegnata, per le indicazioni circa gli adempimenti successivi, funzionali al rilascio dell'autorizzazione all'apertura da parte della stessa AULSS;
- dovrà comunicare all'Azienda ULSS nel cui territorio ricade la sede soprannumeraria la rinuncia alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità, ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento;
- dovrà documentare all'Azienda ULSS in cui insite la sede assegnata l'avvenuto pagamento della tassa di concessione *una tantum*, pari a 5.000 euro di cui all'art.2, comma 2-bis, L. n. 475/1968. Detto adempimento costituisce condizione *sine qua non* per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura.

L'Azienda/e ULSS:

- l'Azienda ULSS nel cui territorio è ubicata la sede rinunciata, al fine di consentire che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata, adotta il provvedimento di decadenza conseguente alla rinuncia, concordando la

tempistica con il Farmacista titolare che si trasferisce;

- *l'Azienda ULSS nel cui territorio è ubicata la sede accettata per trasferimento*, accertato l'avvenuto pagamento della tassa di concessione, adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

La conclusione della procedura di trasferimento nella nuova sede farmaceutica, in applicazione anche delle disposizioni di legge relative alle incompatibilità del titolare farmacista persona fisica (L. 362/1991), comporta per il farmacista il trasferimento della titolarità della precedente sede e l'esclusione della possibilità di cedere la farmacia soprannumeraria.

8. Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerge la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo farmacista titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), si informano i farmacisti titolari di farmacie che partecipano alla procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ex art. 2, comma 2-bis, L.n. 475/1968 che:

- i trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti;
- il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
- il Delegato al trattamento dei dati che riguardano i partecipanti, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;
mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it;
- il Responsabile della Protezione dei dati/*Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che riguardano i partecipanti, è dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it;
- la base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 2, comma 2-bis della Legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i.;
- la finalità del trattamento è l'espletamento delle funzioni istituzionali riferite alla procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ex art. 2, comma 2-bis, L.n. 475/1968 e alla relativa disciplina regionale di cui alla DGR n. 1442 del 3 dicembre 2024. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per detta finalità;
- i dati raccolti saranno trattati da persone autorizzate a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici;
- i dati non saranno trasferiti presso un Paese esterno allo Spazio Economico Europeo (SEE) e non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato;

- i dati potranno essere comunicati alle Aziende ULSS, qualora funzionali all'espletamento degli adempimenti di competenza delle stesse ai sensi della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, correlati alla procedura di trasferimento della farmacia soprannumeraria;
- l'acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla finalità sopra descritta; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli può determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al seguente criterio: per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai partecipanti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a Cannaregio 168 – 30121 Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it PEC: dpo@pec.regione.veneto.it

I partecipanti hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – e-mail: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; centralino +39 06.696771 - ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.